



# Città di Oppeano

Provincia di Verona

VERBALE N. 19 DEL 13/11/2018

## Il Revisore dei Conti del Comune di Oppeano

nella persona della dott.ssa Rosanna Bettio,

### V I S T O

- l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, in base al quale "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";
- il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n.461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale;

### ESAMINATA

- la proposta di deliberazione di Giunta ad oggetto "ADOZIONE PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 - ART. 6 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 165/2001 E LINEE GUIDA 8 MAGGIO 2018.";
- le motivazioni specifiche esposte nella suddetta proposta;
- i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

### VISTI

- gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TUEL i quali impongono l'obbligo, da parte della giunta comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'art. 9, comma 8 del Dl 78/2010, riferito a tutte le spese di personale che hanno una tipologia di lavoro flessibile, che impone per gli enti in regola con i vincoli della spesa del personale di non superare nell'acquisizione di risorse flessibili il limite della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, riducendola al 50% in caso di mancato rispetto della spesa del personale;

### CONSIDERATO

- che tiene conto dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- che il Comune di Oppeano rispetta le seguenti condizioni finanziarie vincolanti in materia di politiche del personale:
- contenimento della spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011-2013, in via previsionale per il triennio 2019-2020-2021, con particolare riferimento all'anno 2019, come da redigendo bilancio di previsione 2019-2021, ove sono stabiliti i limiti finanziari della spesa del personale complessiva;



# Città di Oppeano

Provincia di Verona

- rispetto del tetto complessivo della spesa sostenuta per lavoro flessibile nell'anno 2009 di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014;
- che questo Comune osserva il pareggio di bilancio per l'anno 2017, così come risulta dalla certificazione inviata il 30/03/2018 dall'Ufficio Ragioneria, che per l'anno 2018, stante i monitoraggi alla data odierna, risultano rispettati gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016 e che il bilancio di previsione è improntato all'osservanza del medesimo stato anche per il periodo 2019-2021;

## RILEVATO

- Le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA, registrato presso la Corte dei Conti il 9 luglio 2018 - Reg.ne - Succ 1477, come evidenziato nel sito internet del Dipartimento della Funzione Pubblica e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- In adempimento delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'Ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- Nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa assentibile corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011-2013, secondo le tabelle allegate alla deliberazione di Giunta Comunale dal responsabile delle risorse umane in cui sono evidenziati i limiti della dotazione organica finanziaria in termini di personale occupato che sommato al programma di assunzioni previsto e alle altre spese di personale non eccedono i limiti degli importi iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2019 e 2020;

## INVITANDO

in ogni caso, a tenere costantemente monitorato il rispetto del pareggio di bilancio ed i limiti di contenimento complessivi delle spese di personale;

## ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE.**

Li, 13/11/2018

Il Revisore dei Conti

dott.ssa Rosanna Bettio